COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.6.2003
COM(2003) 360 definitivo

2002/0046 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SUI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

1. ITER PROCEDURALE

La Commissione ha trasmesso la suddetta proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1, al Parlamento e al Consiglio il 18 febbraio 2002.

Il Comitato delle regioni ha emesso il suo parere il 16 maggio 2002.

Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso il suo parere il 17 luglio 2002.

Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 24 settembre 2002.

La Commissione ha accolto alcuni emendamenti proposti dal Parlamento. Essa ha presentato al Consiglio il 16 ottobre 2002 una proposta modificata che contiene questi emendamenti.

Il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune il 4 marzo 2003.

Il 4 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, otto emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il presente parere presenta la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta è di attuare le pertinenti disposizioni del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza stabilendo un sistema comune di notifica e di informazione per le esportazioni verso paesi terzi di microrganismi geneticamente modificati (OGM). Il sistema intende garantire un adeguato livello di protezione relativamente al trasferimento, al trattamento e all'uso sicuro di OGM che potrebbero avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo altresì conto dei rischi per la salute umana e concentrandosi in modo particolare sui movimenti transfrontalieri.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

La Commissione accoglie integralmente gli otto emendamenti del Parlamento europeo. Essa ritiene che il compromesso costituito da questi emendamenti permetterà alla Comunità di attuare tempestivamente gli obblighi ad essa imposti dalla ratifica del protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica.

3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accolti

3.2.1.1. Emendamento 19 (Esigenza di rispettare la normativa nazionale della parte importatrice)

L'emendamento 19 riconosce l'esigenza di rispettare la normativa nazionale in materia di biosicurezza dell'importatore, sia esso o no parte contraente, conformemente al protocollo. Ciò in linea con la posizione presa dalla Commissione in numerose occasioni nelle sedi internazionali, vale a dire il rispetto del diritto dei paesi alla libera scelta informata riguardo agli OGM. Pertanto la Commissione può accogliere l'emendamento 19.

3.2.1.2. Gli emendamenti 21 e 22 (Obbligo di attendere il previo consenso esplicito per iscritto prima di procedere all'esportazione di un OGM)

Gli emendamenti 21 e 22 impongono l'obbligo di attendere il previo consenso scritto prima di procedere all'esportazione di un OGM. La Commissione ritiene che ciò vada oltre quanto prescritto dal protocollo in materia di biosicurezza. È questo infatti, il solo emendamento del Parlamento europeo che la Commissione ha accettato con riluttanza. Tuttavia, in quanto parte del compromesso globale, la Commissione accoglie entrambi gli emendamenti.

3.2.1.3. Gli emendamenti 24-26 (Migliore accesso del pubblico alle informazioni in materia di movimenti transfrontalieri di OGM)

Gli emendamenti 24-26 hanno l'effetto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di movimenti transfrontalieri di OGM, cosa che è in sintonia con le norme generali in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Di conseguenza, la Commissione accoglie gli emendamenti 24-26.

3.2.1.4. Emendamento 20 (Esenzione per i prodotti farmaceutici)

L'emendamento 20 mira a chiarire l'ambito delle esenzioni dei prodotti farmaceutici per uso umano che sono disciplinati da accordi internazionali o da organizzazioni limitandolo a quegli accordi o organizzazioni di cui fanno parte la Comunità o gli Stati membri . L'emendamento di compromesso può essere accolto.

3.2.1.5. Emendamento 23 (Articolazione dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 5 della posizione comune)

L'emendamento 23 mira a chiarire l'articolazione dei vari paragrafi dell'articolo 5 della posizione comune. La Commissione ha espresso riserve sia sul paragrafo uno che sul paragrafo tre di tale articolo per motivi politici e tecnici. Tuttavia, sul piano della qualità redazionale, l'emendamento del Parlamento europeo migliora la chiarezza del testo e può essere accolto.

4. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti.